



COMUNE DI FONTANIVA
Provincia di Padova

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 55

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 48 DEL 15-11-2012

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER
TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA
INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.**

IL SINDACO

Vista la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, pervenuta in data 12/04/2012, iscritta a prot. n. 3546 avente per oggetto: *richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria.*

Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 recanti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, il cui testo viene di seguito riportato:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di m 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di m 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di m 1 per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di m 1.50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a m 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m 2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C. su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'Art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

Ai proprietari ed ai titolari dei terreni siti nel territorio del Comune di Fontaniva **adiacenti alla sede ferroviaria** di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 al fine di evitare situazioni di rischio per caduta di alberi e/o incendi di aree vicine alla sede ferroviaria;

ASSEGNA

Il termine di giorni 30, decorrenti dalla data della presente, per ottemperare a quanto ordinato.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio online;
2. che la presente sia pubblicata sul sito internet del Comune di Fontaniva;
3. sia comunicata per opportuna conoscenza alla Prefettura di Padova – Ufficio Territoriale del Governo;
4. sia comunicata per opportuna conoscenza a Rete Ferroviaria Italiana SPA Direzione Territoriale Produzione di Venezia, Unità Territoriale Nord di Treviso.

AVVERTE

- che i trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 38 e 63 dello stesso decreto;
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente ;
- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sig. Gazzola Carlo. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.



IL VICESINDACO

Dr. Lorenzo Piotto